



SENT. NR. 55/2025/C

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

In composizione monocratica, nella persona del Consigliere Marco CATALANO, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al nr. 46451 del registro di Segreteria.

TRA

OMISSIS (C.F.: OMISSIS), nata a OMISSIS e residente in Gambettola (FC) via OMISSIS, rappresentata e difesa, come da procura ex artt. 29

CGC e 83 c.p.c. allegata alla busta telematica, dall'Avv. Giada Luciani

(C.F. LCNGDI70R51H199K; pec:

giadaluciani@ordineavvocatibopec.it), nonché dall'Avv. Stefano

Spinelli (c.f. SPNSFN62B26C573Y pec:

stefano.spinelli62@ordineavvocatiforlicesena.eu, fax: 0547.611878),

anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domiciliata ai fini della

presente controversia presso lo studio dell'Avv. Giada Luciani sito in

Cesena, Viale IV Novembre 145,

RICORRENTE

CONTRO

INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t.

C.F. 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n.21, in

SENT. NR. 55/2025/C

persona legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso nel presente giudizio congiuntamente e disgiuntamente dagli Avv.ti Mariateresa Nasso (C.F.: NSSMTR71A46L063A), PEC avv.mariateresa.nasso@postacert.inps.gov.it e Oreste Manzi (C.F.: MNZRST58R13C129I), PEC avv.oreste.manzi@postacert.inps.gov.it, fax 0515889078 con i quali è elettivamente domiciliato in Bologna Via Milazzo n. 4/2 presso l'Avvocatura INPS, giusta procura generale alle liti del 22 marzo 2024 a rogito notaio Fantini in Roma Repertorio n. 37875 Raccolta n.7313

RESISTENTE

CONCLUSIONI

Per OMISSIS:

- *Annullamento della comunicazione di rigetto della domanda di riscatto ai fini pensionistici del biennio di studi necessari al conseguimento del diploma di Maturità professionale (presentata in data 6.12.2023), con comunicazione del 23.12.2023;*
- *Annullamento della comunicazione di rigetto della domanda di riscatto a fini pensionistici del tirocinio formativo - servizio di Assistente Volontario Ospedaliero presso le Aziende U.S.L., presentata in data 7.12.2023, con comunicazione del 23.12.2023;*
- *Annullamento del silenzio inadempimento e/o rigetto formatosi in merito ai ricorsi amministrativi presentati dalla ricorrente, entrambi in data 19.01.2024, avverso il rigetto della domanda di riscatto del biennio di studio, nonché avverso il rigetto della domanda di riscatto del tirocinio ospedaliero;*
- *Accertare e dichiarare il diritto della Sig.ra OMISSIS di ottenere il*

SENT. NR. 55/2025/C

riscatto ai fini di quiescenza, previo pagamento dei relativi oneri, dei due anni del corso di studi frequentato dalla medesima dal 1981 al 1983 presso l'Istituto Professionale Femminile OMISSIS per il conseguimento del diploma professionale di "Tecnico di Laboratorio chimico e biologico", nonché dei 173 giorni di tirocinio pratico ospedaliero svolto presso il Laboratorio Analisi dell'Ospedale Civile di OMISSIS e terminato il 30.06.1984, in conseguenza delle istanze presentate in data 06.12.2023 e 07.12.2023.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.

Per INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t.:

1) In via preliminare accertare e dichiarare l'inammissibilità del proposto ricorso per intervenuta decadenza e comunque per carenza d'interesse,

2) In ogni caso nel merito accertare e dichiarare l'infondatezza del proposto ricorso e conseguentemente rigettarlo integralmente.

Con vittoria di spese e compensi del presente giudizio.

FATTO

Con ricorso ritualmente notificato OMISSIS conveniva in giudizio l'INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t. davanti alla Corte dei conti Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna esponendo che:

- In data 06.12.2023, la Sig.ra OMISSIS presentava all'Ente di Previdenza Sociale, sede di OMISSIS, la domanda di riscatto a fini pensionistici (protocollo OMISSIS) del periodo di studi di durata biennale, dal 16.09.1981 al 15.07.1983, svolto presso l'Istituto

SENT. NR. 55/2025/C

Professionale OMISSIS, che le permetteva di conseguire il diploma di

Tecnico di laboratorio chimico e biologico nell'anno 1983;

- In data 07.12.2023, presentava altresì, sempre all'Ente di Previdenza Sociale, sede di OMISSIS la domanda per il riscatto a fini pensionistici (protocollo OMISSIS) del periodo di tirocinio pratico ospedaliero svolto a scopo di pratica professionale presso il Laboratorio Analisi dell'Ospedale Civile di OMISSIS dal giugno 1982 al 30.06.1984 per una durata totale di 173 giorni;

- In data 23.12.2023, le veniva consegnata la raccomandata di comunicazione di rigetto della domanda presentata in data 06.12.2023 con la seguente motivazione: "la normativa vigente non prevede il riscatto ai fini pensionistici del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

Tanto premesso agiva in giudizio per sentir dichiarare il suo diritto al riscatto.

L'INPS in via preliminare eccepiva la decadenza rispetto alla normativa di settore (90 giorni) e nel merito chiedeva il rigetto del ricorso.

Alla udienza del 18.3.2025 la causa veniva rinviata alla udienza del 20.5.2025 con termine per note e in quella data, assistiti dalla dott.ssa. Antonietta Monaco, alla presenza dell'avv. Luciani Giada per parte ricorrente e l'avv. Nasso Mariateresa per l'Inps dopo la discussione la causa passava in decisione.

DIRITTO

§ 1. INAMMISSIBILITA' COSTITUZIONE INPS

Deve essere scrutinata la preliminare eccezione di inammissibilità della

SENT. NR. 55/2025/C

costituzione del resistente istituto sollevata dalla ricorrente nella propria memoria di costituzione.

Secondo la tesi di parte resistente la memoria dell'INPS è tardiva perché inviata a mezzo PEC

Risulta accertato, innanzitutto, che l'INPS in data 6.3.2025 ha inviato memoria di costituzione a mezzo PEC con la quale si affermava che il sistema non funzionava.

Occorre, ora verificare quale sia la conseguenza di un deposito a mezzo PEC e non tramite piattaforma informatica.

Esclusa la giuridica inesistenza, tale costituzione potrebbe essere nulla, ma, anche se così fosse, la memoria ha raggiunto il suo scopo, sicché non può essere pronunciata la nullità. Tutt'al più, poiché detta memoria è stata depositata dall'ufficio solo il 10.3.2025, e quindi oltre il termine di 10 giorni, parte resistente avrebbe potuto (cosa che non ha fatto) chiedere un rinvio per mancato rispetto del termine a comparire non rispettato dall'INPS per causa indipendente dalla sua volontà.

La validità della memoria dell'Istituto assorbe la questione subordinata della rilevabilità d'ufficio ex art. 2969 c.c. nell'ipotesi di decadenze stabilite per un pubblico interesse.

§ 2. DECADENZA

Resta ora da verificare la decadenza ritualmente eccepita dall'INPS, il quale ha richiamato l'art. 71, comma 2, del R.D. 3 marzo 1938 n. 680 (recante Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali) e l'art. 6, comma 7, della legge 15 febbraio 1958 n. 46 (recante Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello

SENT. NR. 55/2025/C

Stato) i quali prevedono il termine di novanta giorni, decorrenti dalla data della comunicazione del provvedimento con il quale si concede o si nega il riscatto, per presentare ricorso alla Corte dei conti.

Secondo parte ricorrente non si potrebbe dichiarare la decadenza poiché il provvedimento di diniego rilasciato alla ricorrente non contiene, come legge imporrebbe, il termine per l'impugnazione e l'autorità cui rivolgersi.

È indubbio che il provvedimento di diniego impugnato non contenga siffatte indicazioni. Al più si può affermare che contiene una indicazione tautologica, poiché avverte che si potrà far ricorso innanzi alla competente autorità giudiziaria entro i termini di legge, il che equivale a non indicare alcun termine.

Si premette che in tema di violazione del disposto dell'art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 1990 il giudice amministrativo ha in genere degradato tale vizio a semplice irregolarità.

Più variegato è l'orientamento della Corte di cassazione i cui orientamenti qui si riassumono.

Cass Sez. 3, Sentenza n. 5456 del 12/03/2005:

In tema d'esercizio del diritto d'azione contro atti della P.A. mediante opposizione da proporsi entro un certo termine a pena di decadenza, trova applicazione il principio secondo cui, dovendo essere osservata la regola posta dall'art. 3 , quarto comma, della legge n. 241 del 1990 (secondo il quale "in ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere), la sua violazione impedisce la decadenza eventualmente prevista per l'esercizio del diritto d'azione in via oppositiva

SENT. NR. 55/2025/C

(nella specie la S.C. ha fatto applicazione di tale principio in relazione ad un giudizio concernente un'azione di accertamento negativo esercitata da un utente a seguito di richiesta di pagamento da parte di un comune di una somma di denaro per fornitura d'acqua potabile, nolo contatore, depurazione e acque reflue).

Cass. civ., Sez. Unite, Sentenza, 11/03/2025, n. 6431:

L'omessa indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, prescritta dall'art. 3, comma 4, L. n. 241/1990, non costituisce causa di nullità dell'atto. Tale omissione giustifica la concessione del beneficio dell'errore scusabile e la conseguente rimessione in termini solo qualora impedisca la decadenza dal diritto di proporre opposizione, qualora non consenta l'adeguata identificazione dell'autorità a cui ricorrere e la conoscenza dei relativi termini

Cass. civ., Sez. II, Ordinanza, 27/01/2020, n. 1740

L'omessa o erronea indicazione, nell'ordinanza ingiunzione (o, in sua mancanza, nella cartella di pagamento), del termine per proporre l'opposizione e dell'autorità competente a decidere sulla stessa, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l. n. 241 del 1990, non determinano, "ex se", invalidità dell'atto ma, possono, al più, dar luogo ad errore scusabile, impedendo la decadenza dal diritto di proporre opposizione, qualora tali indicazioni mancanti o sbagliate non consentano l'adeguata identificazione dell'Autorità a cui ricorrere e la conoscenza dei termini relativi.

Questo giudice intende dar seguito all'orientamento giurisprudenziale (della Corte di cassazione) secondo il quale la omissione di queste indicazioni rende l'atto irregolare.

Ritiene questo giudice che, se l'indicazione erronea comporta la

SENT. NR. 55/2025/C

rimessione in termini, a maggior ragione l'istituto debba operare quante volte nessuna indicazione vi sia stata.

Opinare che l'erronea indicazione dia luogo a rimessione e l'omissione di indicazione del termine sia una mera irregolarità dell'atto significa premiare comportamenti omissivi rispetto a comportamenti errati.

Né si rivela decisiva la sentenza nr. 74 del 2025 della Seconda Sezione di appello richiamata dall'INPS nelle memorie autorizzate, che non ha affrontato il problema della incompletezza del provvedimento di diniego.

Infine, la natura stessa del processo pensionistico milita per l'interpretazione effettuata dal giudicante. Si tratta di un processo in cui non è obbligatoria la presenza di un difensore (né per parte ricorrente né per la amministrazione resistente) sicché il metro di giudizio per la interpretazione delle norme non deve essere rigido e formale, come nelle ipotesi in cui vi sia la difesa di un professionista.

La rappresentanza personale della parte prevista dal legislatore è indice di una maggiore elasticità nella interpretazione delle numerose, a volte oscure e contraddittorie norme di legge.

§ 3. MERITO

Nel merito il ricorso è fondato.

L'art. 8, comma 1, della l. 8 agosto 1991, n. 274, ovvero la norma contenente l'attuale disciplina in materia di periodi di studi riscattabili, afferma che *«Sono ammessi a riscatto, a domanda, purché il relativo diploma sia prescritto per l'ammissione al posto ricoperto: [...] b) i periodi, non inferiori ad un anno, corrispondenti alla durata legale dei corsi di*

SENT. NR. 55/2025/C

formazione professionale, seguiti dopo il conseguimento del titolo di studio di istruzione secondaria superiore e riconosciuti dallo Stato, dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano».

Stando alla lettera della norma, dunque, le condizioni per riscattare i corsi di formazione professionale sono tre: 1) il diploma conseguito deve essere prescritto per l'ammissione a un posto di lavoro poi effettivamente ricoperto dalla richiedente; 2) la durata del corso riconosciuto dallo Stato, dalle Regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano non deve essere inferiore ad un anno; 3) lo stesso deve essere stato svolto dopo il conseguimento di un titolo di studio di istruzione secondaria superiore.

Nel caso della Sig.ra OMISSIS, tutte le suddette condizioni risultano soddisfatte.

Innanzitutto, il diploma di maturità professionale di Tecnico di Laboratorio chimico e biologico consentiva alla stessa di partecipare al concorso pubblico bandito dall'USL n. OMISSIS per il ruolo di Operatore Professionale Collaboratore - Tecnico di Laboratorio con incarico di supplenza. La ricorrente vinceva il suddetto concorso per la cui partecipazione era prescritto il possesso del diploma in questione e ricopriva la posizione funzionale di Operatore Professionale Collaboratore - Tecnico di Laboratorio, con incarico di supplenza, dal 03.11.1987 al 29.02.1988 presso l'USL OMISSIS e proseguiva poi la carriera ricoprendo il ruolo di Operatore Professionale Collaboratore - Tecnico di Laboratorio nella posizione funzionale di Operatore Professionale collaboratore - Tecnico di Laboratorio, incarico che

SENT. NR. 55/2025/C

tutt'ora la ricorrente ricopre.

L'art. 81, comma 2, del D.M. 30 gennaio 1982 n. 10 prevedeva come requisito specifico di ammissione al concorso per titoli ed esami per la posizione funzionale di Operatore Professionale Collaboratore il possesso, per i tecnici di laboratorio medico, dei titoli indicati nell'art. 132, punto 3, del D.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 (ovvero un titolo di studio conseguito in un istituto tecnico femminile ad orientamento specifico), purché iniziati in data antecedente a quella di entrata in vigore dello stesso D.M. 30 gennaio 1982 n. 10.

Inoltre la circolare del Ministero della Sanità n. 37 del 7 giugno 1982, esplicativa della normativa concorsuale di cui al citato D.M. 30 gennaio 1982, specificava poi che il diploma di maturità professionale di "Tecnico di laboratorio chimico e biologico" era titolo riconosciuto valido ai fini dell'ammissione diretta al concorso per il ruolo di "Tecnico di Laboratorio Medico", ma solo nel caso in cui il relativo corso di studio fosse iniziato in data antecedente a quella di entrata in vigore del D.M. 30 gennaio 1982.

In secondo luogo, quanto al requisito temporale, la ricorrente frequentava il corso professionale presso l'Istituto Professionale OMISSIS - facente riferimento alla seguente normativa indicata anche nel relativo diploma: l. 27 ottobre 1969, n. 754; D.P.R. 19 marzo 1970, n. 253; D.M. 15 maggio 1970 - per un totale di due anni. Essa, infatti, iniziava il corso il 16.09.1981 e lo terminava il 15.07.1983.

Infine, la Sig.ra OMISSIS svolgeva il suddetto corso professionale dopo aver conseguito un titolo di studio di istruzione secondaria superiore.

SENT. NR. 55/2025/C

La ricorrente, infatti, dopo aver ottenuto la licenza media inferiore, frequentava l'Istituto Professionale Femminile OMISSIS e, dopo tre anni di studi, conseguiva il diploma di qualifica di Preparatore di laboratorio chimico e biologico. Quest'ultimo diploma, dunque, è a tutti gli effetti un titolo di studio di istruzione secondaria superiore.

A nulla rileva il fatto che veniva conseguito a seguito di un ciclo di studi triennale e non invece quinquennale.

Infatti, l'art. 8 della l. 274 del 1991 si limita a richiedere il possesso di un precedente titolo di istruzione secondaria superiore senza invece specificare la durata minima del ciclo di studi svolto per conseguirlo.

Risulta, pertanto, integrato il presupposto richiesto dalla norma, ovvero la propedeuticità dell'istruzione rispetto al posto da ricoprire.

Corte dei Conti, Sez. I App., Sentenza, 30/10/2007, n. 000377

I periodi di iscrizione ad albi professionali sono riscattabili a condizione della loro necessità ai fini dell'ammissione al posto da ricoprire, nel senso che gli stessi siano stati direttamente funzionali alla possibilità, per il dipendente stesso, di concorrere alla copertura di quel posto.

§ 4. SPESE

In merito alle spese processuali, a cagione del rinvio dinamico del d.lgs. 546 del 1992 al codice di procedura civile, trova applicazione l'art. 92 del codice di rito nella formulazione risultante dalla modifica avvenuta con l'art. 13 del d.l. 132 del 2014, convertito in legge 162 del 2014, secondo il cui comma 2

Se vi è soccombenza reciproca ovvero nei casi di assoluta novità della questione tratta o mutamento della giurisprudenza, rispetto alle questioni dirimenti, il

SENT. NR. 55/2025/C

giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero.

Tale normativa deve ritenersi integrata sia con l'introduzione dei commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 2-sexies, 2-septies e 2-octies ad opera del DECRETO LEGISLATIVO 24 settembre 2015, n. 156 (in SO n.55, relativo alla G.U. 07/10/2015, n.233) sia con la sentenza additiva nr. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la quale *dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni;*

Ciò premesso, sussistendo gravi ed eccezionali ragioni, anche in virtù della eccezione processuale che è stata risolta dopo il deposito di note, le spese possono essere interamente compensate.

P. Q. M.

la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Emilia-Romagna, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da OMISSIS nei confronti di INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del l.r.p.t., nr. 46451così provvede:

a) accoglie il ricorso e previo annullamento della comunicazione di rigetto della domanda di riscatto ai fini pensionistici del biennio di studi necessari al conseguimento del diploma di Maturità professionale

SENT. NR. 55/2025/C

(presentata in data 6.12.2023), con comunicazione del 23.12.2023, accerta e dichiara il diritto della Sig.ra OMISSIS di ottenere il riscatto ai fini di quiescenza, previo pagamento dei relativi oneri, dei due anni del corso di studi frequentato dalla medesima dal 1981 al 1983 presso l'Istituto Professionale Femminile OMISSIS per il conseguimento del diploma professionale di "Tecnico di Laboratorio chimico e biologico", nonché dei 173 giorni di tirocinio pratico ospedaliero svolto presso il Laboratorio Analisi dell'Ospedale Civile di OMISSIS e terminato il 30.06.1984, in conseguenza delle istanze presentate in data 06.12.2023 e 07.12.2023.

b) compensa per intero le spese di giudizio.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti

Così deciso in Bologna, in camera di consiglio, il 20 maggio 2025

IL GIUDICE UNICO

(Marco Catalano)

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 27 maggio 2025

Il Direttore della Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 27 maggio 2025

Il Direttore di Segreteria

(dott. Laurino Macerola)

f.to digitalmente